MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art. 19-quater

Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici, e' reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilita', oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, e' necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo.

Versione in vigore dal 29 marzo 2022, non più in vigore dal 22 giugno 2023 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Titolo	IV — Altre misure urgenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori/art-19-quater-disposizioni-in-materia-di-mobilita-straordinaria-dei-dirigenti/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it